

COMUNE DI CAMPODENNO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35/2025 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026-2028, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2028, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21.00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

PORTOLAN IGOR	Sindaco
BERTAGNOLLI NADIA	Consigliere
BERTOLAS GIANLUCA	Consigliere
BIADA STEFANO	Consigliere
BOTTAMEDI GRAZIA	Consigliere
CATTANI DAVIDE	Consigliere
CATTANI PIERO	Consigliere
CRISTAN ELISA	Consigliere
IOB ROMINA	Consigliere
PAOLI DANIELE	Consigliere
PAOLI LUCA	Consigliere
PATERNO FABIOLA	Consigliere
PEZZI MYRKO	Consigliere
PEZZI NICOLA	Consigliere
ZANOTTI VALERIA	Consigliere

Assenti	
giustificati	Ingiustificati
x	
x	

Assiste il Segretario comunale dott. Silvio Rossi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PORTOLAN IGOR nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di scrutatori il Sig. Biada Stefano e la Sig.ra Zanotti Valeria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 03.08.2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Viste le novità introdotte dal D.M. 25.07.2023 in materia di programmazione che ha introdotto diverse modifiche al principio applicato della programmazione 4/1, allegato al D.lgs. 118/2011.

Richiamato l'art. 50 della L.P. 09.12.2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16.03.1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Preso atto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2026-2028.

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione comprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Preso atto che per quanto riguarda l'ex fondo investimenti minori viene garantita la quota relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui.

Verificato altresì che nella definizione degli stanziamenti di spesa relativi ai redditi di lavoro dipendente per gli esercizi 2026-2028, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli discendenti dal quadro normativo aggiornato con le disposizioni del Protocollo di finanza locale per l'esercizio 2026.

Dato atto che il Comune di Campodенno non ha beni gravati da uso civico in quanto gestiti dalle cinque Amministrazioni Separate degli Usi Civici di Campodенno, Lover, Termon, Dercolo e Quetta.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al servizio di fognatura, sono state determinate sulla base delle delibere della Giunta comunale n. 91 e 92 del 10.12.2025 e le tariffe per la concessione di Castel Belasi sono state approvate con deliberazioni giuntale n. 81/2025 di data 08.10.2025.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30.12.2018 n. 145, che dispone: "Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione."

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30.12.2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che "Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118.";

Richiamata la Circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato stabilisce l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (comma 3 art. 10 Legge n. 243/2012), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente.

Considerato che con circolare 03.10.2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione.

Visto l'art. 1, commi 819 - 826 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del D.lgs. 23.06.2011, n. 118.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco

degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le regioni, gli Enti locali ed i loro Enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 10.12.2025 con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2026-2028 (Documento Unico di Programmazione), lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2026-2028, la nota integrativa e il piano degli indicatori, al fine di presentarli al Consiglio Comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva dei medesimi entro il 31.12.2025;

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) ed è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.

Preso atto che il DUP 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028 corredato dal prospetto relativo all'articolazione delle entrate in titoli – tipologie e categorie e quello delle spese per missioni, programmi, e macroaggregati, nonché per titoli e macroaggregati, sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio della documentazione in formato elettronico unitamente alla convocazione della riunione del consiglio comunale per la loro illustrazione.

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2026-2028, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione.

Vista la delibera consiliare n. 04 del 29.04.2025, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2024.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n. 5633 del 11.12.2025, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 del documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visti i pareri favorevoli espressi dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio 2026/2028 ed ai suoi allegati prot. 5776 di data 19.12.2025 e al D.U.P. 2026/2028 prot. 5775 di data 19.12.2025.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2.
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo

modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

- Il regolamento di contabilità del Comune di Campodенno approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 08 di data 29.04.2025;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

Sentita la proposta del Sindaco di adottare la presente deliberazione con immediata esecutività per garantire agli uffici comunali i successivi adempimenti previsti dalla Legge;

Con voti favorevoli n. 13, espressi in forma palese su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di approvare**, il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale (Allegato n. 1);
2. **di approvare**, il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

ENTRATE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	152.263,62			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		33.086,94	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	295.862,97	382.743,60	382.744,34	382.744,34
Titolo 2: Trasferimenti correnti	902.830,55	689.973,89	681.473,15	605.891,36
Titolo 3: Entrate extratributarie	510.646,01	447.600,00	447.600,00	447.600,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.866.387,87	654.000,00	164.000,00	164.000,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.575.727,40	2.174.317,49	1.675.817,49	1.600.235,70
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	783.680,26	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Totale Titoli	4.559.407,66	3.129.317,49	2.630.817,49	2.555.235,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.711.671,28	3.162.404,43	2.630.817,49	2.555.235,70
Fondo di cassa finale presunto	487.405,96			

SPESE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	1.824.229,14	1.464.310,38	1.446.235,70	1.446.235,70
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	1.286.196,35	667.512,26	154.000,00	154.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	3.110.425,49	2.131.822,64	1.600.235,70	1.600.235,70
Titolo 4: Rimborso Prestiti	75.581,79	75.581,79	75.581,79	0,00
- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	838.258,04	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Totale Titoli	4.224.265,32	3.162.404,43	2.630.817,49	2.555.235,70
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.224.265,32	3.162.404,43	2.630.817,49	2.555.235,70

3. **di dare atto** che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione di cui ai punti precedenti la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione;
4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15.11.1993, n. 36, al Bilancio di previsione è allegato il programma generale delle opere pubbliche, nel quale sono individuate le opere e i lavori pubblici da realizzare;
5. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;
6. **di dare atto** che il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016, aggiornato il 18.10.2016 e che tale invio assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 13, espressi in forma di legge su n. 13 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Igor Portolan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Silvio Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.